



La Voce delle Donne

associazione di promozione sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE

“LA VOCE DELLE DONNE”

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede

Ai sensi della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di volontariato apolitica “La Voce delle Donne” con sede in Cavalese Via Valle, 1, in seguito denominata “Associazione”.

Art. 2

Durata

La “Associazione” ha durata illimitata.

Art. 3

Scopi

La “Associazione” non ha scopo di lucro e persegue il fine della promozione sociale, umana, civile e culturale nel mondo femminile, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare l'associazione ha lo scopo di intervenire per il sostegno dei diritti civili delle donne e per il sostegno socio assistenziale delle stesse, sviluppando programmi formativi, programmi di sostegno, la divulgazione di informazioni, raccolte fondi e l'intervento economico diretto nella tutela e sostegno di donne in difficoltà.

L'Associazione, inoltre, si adopera in generale per una riduzione dei vincoli strutturali e culturali che limitano la presenza femminile nei luoghi della politica, sia nelle cariche elettive che nelle posizioni gestionali nei partiti.

A tal fine, prescindendo dall'appartenenza partitica di ciascuna, opera in via trasversale così da far crescere, preparare, motivare, stimolare ed incentivare le donne a ricoprire ruoli di responsabilità pubblica e collettiva, valorizzando competenze, sensibilità e conoscenze di cui ciascuna, singolarmente, è portatrice, oltre a sostenere direttamente la crescita sociale e culturale delle donne secondo programmi ritenuti meritevoli dall'Associazione.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente connesse per il raggiungimento dello scopo sociale, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, anche mediante l'apertura di credito presso istituti bancari, l'acquisizione e l'affitto di immobili, e la gestione di eventi di divulgazione e propaganda.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 4

Ammissione di nuovi soci

Possono essere ammessi come soci, successivamente alla data di costituzione della Associazione, le tutte le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, che ne facciano richiesta scritta al Direttivo.

Sull'accettazione delle domande presentate da chiunque né abbia interesse, decide il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice; contro le delibere motivate di rigetto del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deciderà con la stessa maggioranza

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

I soci si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Associazione, che né stabiliscono l'ordinamento interno dell'associazione, ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione.

I soci affiliati inoltre sono tenuti a rispettare le disposizioni dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto e di eventuali deliberandi Regolamenti interni dell'Associazione, nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali della stessa.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita della Associazione ed a stabilire la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in assemblea.

Ad ogni socio è rilasciato un attestato, che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statuari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione.

I soci devono versare puntualmente le quote sociali stabilite e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Associazione.

I soci, anche nel ricoprire cariche elettive, prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla legge.

Art. 6

Estinzione del rapporto

Il rapporto sociale si estingue:

- a) con lo scioglimento dell'associazione;
- b) con il recesso da parte del socio;
- c) con l'esclusione dalla Associazione deliberata a maggioranza del Consiglio Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica civile, comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazioni nonché contrari ai doveri stabiliti dal presente statuto.

Art. 7

Quote Associative

Le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate mediante delibera dell'Assemblea su proposte del Direttivo. La quota associativa vale per l'intero anno solare e non è frazionata né trasmissibile.

Art. 8

Organi della "Associazione"

Sono organi della "Associazione":

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;

- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 9

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce anche quando lo richieda almeno un decimo degli associati

L'assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente.

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della "Associazione" con lettera semplice, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della riunione in prima convocazione e quelle in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i Soci in regola che non siano morosi.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e le modifiche statutarie della "Associazione", che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto di voto, esclusi i componenti del Direttivo. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con i criteri dell'Assemblea Ordinaria.

Tutte le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto del Presidente e del Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.

Art. 10

Presidente

Il Presidente della "Associazione" eletto dalla assemblea è il legale rappresentante della "Associazione"; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Art. 11

Consiglio Direttivo

La "Associazione" è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dalla Presidente oltre a, da un minimo di 6 ad un massimo di 12 Consiglieri, eletti dall'assemblea. Nella prima seduta di Consiglio Direttivo eleggerà un vice-Presidente, un Segretario ed un Amministratore tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono illimitatamente rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della "Associazione".

Il Consiglio Direttivo:

- indice le Assemblee a cui sottopone il programma annuale delle attività;
- propone le norme regolamentari della “Associazione” e le loro modifiche che devono essere e approvate dall’assemblea dei soci;
- delibera l’ammissione e l’esclusione dei Soci;
- nomina il Segretario e l’Amministratore;
- assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della “Associazione” che non sia di competenza di altri organi.

Il consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri. Alle riunioni del Direttivo devono essere invitati i componenti del Collegio dei Revisori.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo viene nominato un Amministratore che conserva la documentazione relativa alla gestione finanziaria dell’Associazione e svolge la funzione di tesoriere..

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto escluso dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell’apposito libro sociale dal Segretario.

Nel caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio può cooptare l’ingresso del primo dei non eletti nel direttivo, fino alla successiva Assemblea dove verrà deliberato l’eventuale nuovo ingresso.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno delle Consiglieri.

La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 12

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è eletto dall’Assemblea. Assume la funzione di Presidente del Collegio il più votato.

Il Collegio dei Revisori è composto da due associati con la funzione di verificare che il direttivo operi nel rispetto dello Statuto. Il sindaco dissenziente sulle decisioni consiliari ha il diritto di fare annotare le motivazioni sul verbale del Direttivo.

Il Collegio dei Revisori verifica per l’approvazione annuale del bilancio e la corrispondenza del rendiconto annuale con i documenti contabili.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di presentare una propria relazione nell’Assemblea ordinaria, vertente sul rispetto delle norme statutarie da parte del Direttivo.

Art. 13

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie della “Associazione” sono costituite da:

- contributi degli aderenti (quota sociale annuale, liberalità..);
- contributi dei privati in denaro;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- contributi di Enti pubblici e privati.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi dei beni ricevuti e delle rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto. Medesima procedura è prevista per l'accettazione di donazione di beni mobili e immobili.

L'associazione non può in nessun caso distribuire tra gli associati i proventi delle attività, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14

Bilancio di previsione e rendiconto annuale

La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione, nelle forme coerenti per illustrare l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo dovrà fare visionare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati al Collegio dei Revisori, e metterlo a disposizione per l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 15

Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

Art. 16

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), alle norme del codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall'assemblea dei soci, entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione.

Il Presidente